



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALPERGA (TO)**

Piazza Pastore, 6 – 10087 VALPERGA (TO) – Tel. e fax 0124/617200

WEB: <https://www.icvalperga.edu.it/>

E-mail: [TOIC8CB00V@istruzione.it](mailto:TOIC8CB00V@istruzione.it) - PEC: [TOIC8CB00V@pec.istruzione.it](mailto:TOIC8CB00V@pec.istruzione.it)

Cod. Fiscale 92523300017



Circ. n. 26

**Al personale IC Valperga**  
**Ai genitori**  
**Al personale esterno**  
**Al sito web**

Valperga, 14 settembre 2023

**OGGETTO : NORMATIVA DIVIETO DI FUMO**

Con la presente si ricorda e l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola e nelle relative pertinenze, nonché la necessità di vigilanza da parte del personale preposto .

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 , Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce il divieto di fumo nelle scuole all'Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) e all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: **“1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”**. I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

**È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio comprese, nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante gli ingressi e le uscite e l'intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.**

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, **i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.**

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. **Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, la Dirigente Scolastica individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto i docenti coordinatori di plesso, come di seguito specificato:

Valperga primaria	ORNELLA BELTRAMO
Pertusio primaria	LETIZIA VONA
Prascorsano primaria	ANITA MARCHIO'
Valperga infanzia	SIMONA NIZZIA
Pertusio infanzia	SIMONA BERTOTTI
Prascorsano infanzia	M. CRISTINA OBERTO
Secondaria	ANITA LORENZATTI

**f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE**

**Dott.ssa Valeria MIOTTI**

*firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993*